



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 - PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(AG - CL - EN)

SEDE: VIA ACRONE, 51 - 92100 AGRIGENTO

Protocollo n. 30779 del 14/11/2025

ORDINANZA

Ordinanza di rimozione e di rimessa in pristino dei luoghi per infrazioni al “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie” di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 relativa alla realizzazione senza regolare provvedimento autorizzativo di un guado sul corso d’acqua denominato “Vallone Alvano”, ricadente nel territorio del Comune di Villafranca Sicula (AG), individuato con le coordinate 37.5690145° N - 13.2803735° E georeferenziato secondo il sistema geografico-geodetico EPSG:4326-WGS84



AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. n. 37 del 05/01/1994 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTO l’art. 3 della Legge Regionale n. 8 del 08/05/2018, che istituisce l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione, quale Dipartimento della Presidenza della Regione;

Dirigente Responsabile del Servizio 5 - Pareri e Autorizzazioni: Ing. Calogero Zicari - mail: calogero.zicari@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Ing. Liborio Cozzo - mail: liborio.cozzo@regione.sicilia.it

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - mail: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

- VISTE le *“Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica”* predisposte da questo Ufficio, decretate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO l'art. 378, all. *f)*, della Legge n. 2248 del 20/03/1865 e ss.mm.ii., che attribuisce all'Amministrazione il potere di disporre la rimozione o il ripristino delle opere eseguite abusivamente nell'alveo o negli ambiti demaniali dei corsi d'acqua;
- VISTO l'art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19 novembre 1921 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di tutela e di gestione dei corsi d'acqua pubblici;
- VISTO l'art. 93 del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, secondo cui *“[...] nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti [...]”*;
- VISTO l'articolo 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, il quale sancisce il divieto di procedere all'esecuzione di opere o interventi che determinino la costruzione, il restringimento ovvero la modifica degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua pubblici, in assenza della preventiva autorizzazione dell'Autorità idraulica competente;
- CONSIDERATO che, ai sensi della predetta disposizione, rientrano tra le opere soggette ad autorizzazione o concessione idraulica anche i manufatti aventi funzione di attraversamento dell'alveo, ivi compresi i guadi, in quanto riconducibili alla categoria degli interventi idonei ad alterare, anche parzialmente, la morfologia e la funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al D.S.G. n.187 del 23/06/2022;
- VISTO il D.S.G. n. 167 del 08/06/2022 con cui si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5 “Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta) - Sede di Agrigento” all'Ing. Calogero Zicari;
- VISTA la nota prot. n. 27666 del 16 ottobre 2025, a firma di questa Autorità, indirizzata all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e avente ad oggetto *“Richiesta di riscontro circa il rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 - Attraversamento stradale sul corso d'acqua “Vallone Alvano””*, con la quale si è rappresentata l'esigenza di acquisire, per le conseguenti valutazioni di competenza e per gli adempimenti di stretto interesse istituzionale, ogni utile elemento informativo in ordine all'eventuale rilascio, in epoca pregressa, di specifica autorizzazione idraulica ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, relativamente all'attraversamento in argomento;
- VISTA la nota prot. n. 119440 del/10/2025, a firma dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 28140 del 22/10/2025, recante ad oggetto *“Richiesta di riscontro circa il rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 - Attraversamento stradale sul corso d'acqua “Vallone Alvano””*, con la quale il predetto Ufficio ha comunicato che, a seguito di consultazione degli archivi d'ufficio e della documentazione disponibile sino alla data di entrata in vigore della L.R n. 8 del 08/05/2018, con la quale sono state trasferite all'Autorità di Bacino le competenze inerenti la gestione del demanio

idrico fluviale, non risulta rilasciata alcuna autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, relativamente alla realizzazione dell'attraversamento stradale in argomento;

ACCERTATO che il predetto guado, sulla base delle risultanze degli accertamenti catastali eseguiti mediante consultazione del portale dell'Agenzia delle Entrate - Catasto Terreni, insiste su particelle censite al Foglio n. 9, particella n. 59, e al Foglio n. 8, particella n. 116, del Comune di Villafranca Sicula (AG), entrambe intestate al Sig. Augello Santo - XXX XXX XXXXX XXXXX - nato a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX;

ACCERTATO che il corso d'acqua denominato "Vallone Alvano", tributario del Fiume Verdura, non risulta iscritto nell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche relativo ai corsi d'acqua trasferiti al Demanio della Regione Sicilia e quindi non catastalmente censito;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 378 all. f), della Legge n. 2248 del 20/3/1865 e dell'art. 1 del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921 e successive modificazioni ed integrazioni, la rimozione integrale del guado realizzato in assenza di regolare titolo autorizzativo, nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi *ex ante* e la ricostituzione del naturale corso d'alveo del "Vallone Alvano", sito in C.da Mangione, in agro del Comune di Villafranca Sicula (AG), entro e non oltre il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, a cura e spese del Sig. Augello Santo - XXX XXX XXXXX XXXXX - nato a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX - in qualità di proprietario esclusivo dei fondi censiti in Catasto al Foglio n. 9, particella n. 59, e al Foglio n. 8, particella n. 116 del Comune di Villafranca Sicula (AG);

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata al soggetto prima generalizzato, nonché per gli eventuali profili di competenza, all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, e venga altresì pubblicata sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 L.R. 12/08/2014 n. 21.

A comprova dell'avvenuto adempimento all'ordine di rimozione e di integrale rimessione in pristino dei luoghi sopra specificati, il Sig. **Augello Santo** è altresì onerato, entro e non oltre il termine di cinque (5) giorni decorrenti dalla scadenza del termine perentorio assegnato per l'ottemperanza, a trasmettere allo scrivente Ufficio apposita dichiarazione asseverata redatta e sottoscritta da tecnico abilitato iscritto al relativo ordine professionale, corredata da idonea documentazione fotografica e tecnica atta a comprovare l'effettiva esecuzione delle operazioni di sgombero e di ripristino, nonché il riacquisto assetto idrodinamico e piano-altimetrico originario del "Vallone Alvano" nel tratto interessato dagli interventi abusivi e dalle conseguenti alterazioni morfologiche;

AVVERTE

che in assenza di riscontro nei modi indicati e nei termini assegnati, questa Autorità di Bacino attiverà ogni ulteriore procedura finalizzata alla rimessione in pristino dei luoghi in danno al Sig. **Augello Santo**, fatta salva la ripetizione delle spese ed ogni altro eventuale ulteriore onere.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso nei termini di legge.

Visti gli aspetti legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e ss.mm.ii., può

essere altresì proposto ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 e del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Liborio Cozzo

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"*

Il Dirigente del Servizio 5

Ing. Calogero Zicari

Firmato digitalmente

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
